

Conseguentemente, alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:

2000 + 200.000;
2001 + 200.000;
2002 + 100.000;
2003 e successivi - 500.000;
Anno terminale 2007.

Tab. F. 3 (ex Tab. F. 9). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Molgora, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 5, legge n. 67 del 1988 - articolo 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 517 del 1975 (Industria 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 7091) apportare le seguenti variazioni:

2000 + 209.600;
2001 - 209.600.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: (Apporto al capitale sociale delle FF.SS. 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:

2000 - 209.600;
2001 + 209.600;
2003 e successivi;
Anno terminale 2005.

Tab. F. 5 (ex Tab. F. 11). Galli, Stefani, Chiappori, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F settore 9 legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 2, Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio apportare le seguenti variazioni:

2000 + 9000;
2001 + 4000;

2002 + 4000;
2003 - 17.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, settore 27, legge n. 385 del 1990, Disposizioni in materia di trasporti apportare le seguenti variazioni:

2000 - 9000;
2001 - 4000;
2002 - 4000;
2003 + 17.000.

Tab. F. 9. (ex Tab. F. 1). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cuccu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

Alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:

2000 + 200.000;
2001 + 200.000;
2002 + 100.000;
2003 e successivi - 500.000;
Anno term. 2007.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14, apporto al capitale sociale delle FF.SS. (Tesoro 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8023) apportare le seguenti variazioni:

2000 - 200.000;
2001 - 200.000;
2002 - 100.000;
2003 e successivi + 500.000;
Anno term. 2005.

Tab. F. 6 (ex Tab. F. 8). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Molgora, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il

finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) *riscrivere gli importi nel modo seguente:*

2000 + 150.000;
2001 + 150.000;
2002 + 150.000;
2003 e successivi - 450.000;

Anno terminale 2006.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle FF.SS. (Tesoro 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:

2000 - 150.000;
2001 - 150.000;
2002 - 150.000;
2002 e successivi + 450.000;

Anno terminale 2005.

Tab. F. 7 (ex Tab. F. 14). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F, settore 4, legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse - articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Industria 5.2.1.8. - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - 7800/p) apportare le seguenti variazioni:

2000 - 25.000;
2001 - 175.000;
2002 - 175.000;
2003 e successivi + 375.000.

Conseguentemente, alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma

2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 25.000;
2001 + 175.000;
2002 + 175.000;
2003 - 375.000.

Tab. F. 4 (ex Tab. F. 10). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 10, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito imprese artigiane (Tesoro 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) riscrivere gli importi nel modo seguente:

2000 + 150.000;
2001 + 150.000;
2002 + 125.000;
2003 e successivi - 425.000;

Anno terminale 2007.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle FF.SS. - (Tesoro 3.2.1.22. - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:

2000 - 150.000;
2001 - 150.000;
2002 - 125.000;
2003 e successivi + 425.000;

Anno terminale 2005.

Tab. F. 15 (ex 6556-X-Tab. F. 3). Galli, Stefano, Chiappori, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F, settore 27, medesima Tabella, legge n. 385 del 1990, Disposizioni in

materia di trasporti apportare le seguenti variazioni:

- 2000 - 9000;
- 2001 - 4000;
- 2002 - 4000;
- 2003 + 17.000.

Conseguentemente, alla tabella F, settore 27, legge n. 267 del 1991, Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio apportare le seguenti variazioni:

- 2000 + 9000;
- 2001 + 4000;
- 2002 + 4000;
- 2003 - 17.000.

Tab. F. 1. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cuccu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

All'articolo 61, sopprimere il comma 7.

61. 7. Malavenda.

Nell'allegato 1:

a) *sotto la voce:* Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

art. 17, comma 26: le parole: *Intervento per acquedotti, ricostruzione del Belice e revisione prezzi vanno sostituite con le seguenti:* Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali.

b) *Dopo articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 sopprimere le parole:* ARTT. 5 e 6. Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica).

61. 9 Governo.

(A.C. 6557 - sezione 16)

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 62.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

62. 1. Governo.

(A.C. 6557 - sezione 17)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano)

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale

le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

11. 04. (ex 12. 0. 2.). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi.

(A.C. 6557 – sezione 18)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

ART. 35.

Aggiungere infine i seguenti commi:

I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.

2-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 3, del decreto legislativo, 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. 9. (*Testo riformulato dalla Commissione*). Liotta.

(A.C. 6557 – sezione 19)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 no-

vembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

*** 40. 01.** (ex 38. 0. 10.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Angelici.

(A.C. 6557 – sezione 20)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la grave situazione in cui versa socialmente la montagna pistoiese;

vista la recente decisione dell'Azienda SE.DI. di Campotizzoro, in comune di San Marcello Pistoiese, di mettere in mobilità tutti i 132 dipendenti, con drammatici contraccolpi per l'occupazione e l'indotto in tale area;

visto che la crisi della SE.DI., produttrice di materiale bellico, è diretta conseguenza della sottovalutazione qualitativa e quantitativa delle relative potenzialità da parte del Ministero della difesa, che ha già disatteso precedenti accordi coi sindacati e le istituzioni locali;

nell'attesa della prossima riunione a livello ministeriale sul futuro occupazionale della SE.DI.,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili del Ministero della difesa, a dare priorità di intervento, quantitativamente

sufficiente, alle commesse per la SE.DI onde scongiurarne la chiusura.

9/6557/1 Antonio Pepe, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere un *bonus* fiscale annuo di lire 1.000.000, da portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi delle famiglie, con introiti fino a 60 milioni, per acquisti documentati di enciclopedie o grandi opere multimediali, quali strumenti di aggiornamento e informazione didattica culturale.

9/6557/2 Borghezio.

La Camera,

visto l'A.C. 6557 e, in particolare, lo stanziamento di cui alla Tabella C, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in favore di enti, istituzioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, a valere sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero;

considerato che a norma del citato articolo 1, comma 43, il Ministro provvede con proprio decreto a ripartire lo stanziamento autorizzato dalla legge finanziaria,

impegna il Governo

a riservare una quota non inferiore a lire 30 miliardi in favore dei consorzi all'*export*, di cui alla legge n. 83 del 1989, vista la rilevanza che tali organismi assumono nel processo di internazionalizzazione delle pmi.

9/6557/3 Paolo Colombo, Stefani, Chiapponi, Galli, Fongaro.

La Camera,

considerati i risultati e le indicazioni della Conferenza nazionale sull'amianto tenutasi a Roma nei giorni 1-3 marzo 1999 e organizzata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro della sanità,

impegna il Governo

ad accelerare la ridefinizione di norme per risolvere le questioni previdenziali dei lavoratori *ex* esposti all'amianto;

a predisporre i finanziamenti necessari per l'attuazione della sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale;

a prevedere appositi finanziamenti per la definizione e attuazione di piani regionali per la mappatura, dismissione e bonifica dei siti ove vi è presenza o inquinamento da amianto;

a estendere gli sgravi fiscali previsti per l'edilizia agli interventi di bonifica delle costruzioni con presenza di amianto.

9/6557/4 Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Lumia.

La Camera,

premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema delle pensioni, ha introdotto il calcolo dell'età anagrafica e degli anni dei contributi versati ai fini del godimento della pensione di anzianità;

tale legge è stata emanata in un contesto di revisione anche degli ammortizzatori sociali, i quali hanno progressivamente ridotto la capacità di copertura per le fasce di lavoratori espulsi dalle attività produttive;

per le peculiarità e le profonde differenziazioni esistenti nel mondo del lavoro, la legge non poteva prevedere che per i lavoratori espulsi dalla produzione — nella fattispecie i lavoratori « precoci » —

oltre a vedere slittate in avanti le possibilità di godimento della pensione di anzianità, non fosse possibile uno scivolamento nella cosiddetta « mobilità lunga », dato appunto lo spostamento in avanti dell'uscita verso la pensione;

i processi di ristrutturazione aziendale in atto da parte di alcuni grandi gruppi industriali, con la conseguente espulsione di manodopera, determinano una situazione paradossale per cui allo slittamento in avanti dei termini per il godimento della pensione di anzianità si aggiunge, per i lavoratori precoci eventualmente licenziati, data la giovane età ed il consistente numero di anni di contributi versati, l'impossibilità di godimento della pensione attraverso gli attuali ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa che assicuri il pieno godimento della pensione a tutti quei lavoratori « precoci » che vengono espulsi dalla produzione e per i quali sia accertata l'impossibilità di andare in pensione anche attraverso gli attuali ammortizzatori sociali.

9/6557/5 Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557;

rilevato che esso contiene, all'articolo 33, disposizioni dirette a consentire la cartolarizzazione dei crediti dell'INAIL, in modo da assicurarne un più rapido recupero;

considerato che la legge n. 448 del 1998, all'articolo 13, aveva introdotto disposizioni volte a permettere la cartolarizzazione di crediti dell'INPS;

tenuto conto che l'avvio delle operazioni connesse alla cartolarizzazione dei suddetti crediti dell'INPS ha incontrato notevoli difficoltà ed evidenziato alcune carenze della normativa di cui alla citata legge n. 448;

preso atto del fatto che, allo scopo di velocizzare la realizzazione delle operazioni di collocamento dei crediti INPS, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 308 del 1999, convertito dalla legge n. 402 del 1999, che, modificando parzialmente la normativa preesistente, tra le altre cose ha provveduto a definire il concetto di « crediti futuri », apportando altresì alcuni correttivi alla disciplina fiscale delle operazioni, in particolare per quanto concerne il trattamento degli interessi corrisposti in relazione alle operazioni di finanziamento effettuate per il finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti ceduti;

rilevato che a seguito della conversione del citato decreto-legge, finalmente le operazioni di collocamento dei crediti sono state realizzate, con conseguente acquisizione di consistenti risorse;

tenuto conto che, più in generale, la cartolarizzazione di crediti può costituire un elemento di rilevantissima importanza non soltanto ai fini di una più rapida ed efficace riscossione degli stessi, ma anche per il rafforzamento dei mercati finanziari, i quali disporrebbero di una massa più consistente di titoli da trattare;

rilevato che a tal fine appare opportuno integrare il testo della legge n. 130 del 1999 (la cui applicazione è prevista, con riferimento ai crediti INAIL, al citato articolo 33 del disegno di legge n. 6557-A), che contiene la normativa di carattere generale in materia di cartolarizzazione,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le iniziative idonee ad integrare la disciplina in materia di cartolarizzazione di cui alla legge n. 133 del 1999, in modo da consentirne un più efficace utilizzo, a tal fine prevedendo, in particolare:

a) che ai fini della stessa legge, per crediti futuri debbono intendersi i crediti che matureranno in base a contratti non ancora stipulati alla data della cessione;

b) che i crediti oggetto della cessione possono essere sostituiti, su base rotativa, nel quadro della stessa operazione di cartolarizzazione, da altri crediti aventi caratteristiche analoghe, ai fini della loro individuazione in blocco;

c) che la Banca d'Italia possa emanare istruzioni per la individuazione in blocco dei crediti che possono formare oggetto di cessione;

d) che alla società cessionaria e a quella emittente i titoli si applichino le disposizioni di cui all'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, lettera b), del testo unico bancario;

e) che gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti residenti negli Stati di cui all'articolo 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e raccolti dalla società cessionaria per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi;

f) che alla carta commerciale emessa dalle società aventi per oggetto esclusivo l'acquisto e la vendita di titoli emessi da società per la cartolarizzazione dei crediti si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto all'articolo 5 della medesima legge.

9/6557/6 Targetti.

La Camera,

premesso che:

nel corso degli ultimi mesi si sono registrati ripetuti incrementi del costo dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo (in particolar modo il gasolio), oscillanti nel complesso tra il 20 ed il 40 per cento rispetto al prezzo medio dei primi sei mesi dell'anno, con in alcuni casi picchi del 60 per cento;

che questa situazione, non prevista e non preventivata in termini di *budget* economico dei bilanci dalle imprese, sta provocando aumenti non comprimibili dei

costi di produzione in tutti i settori del comparto, che raggiungono anche il 20-30 per cento nelle coltivazioni floricole ed orticole protette;

che questo *surplus* di spesa difficilmente potrà essere riversato sui prezzi di vendita soprattutto per quelle produzioni, floricole *in primis*, che stanno subendo una violenta pressione concorrenziale extra-comunitaria determinata da condizioni operative (ambientali, fiscali, sociali, previdenziali) messe al bando ormai da tempo nell'Unione europea, nonché da accordi bilaterali alquanto sfavorevoli per le aziende agricole italiane;

che il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, concernente: « Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 » risulta finanziato nella misura di cento miliardi nella tabella F, allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000,

impegna il Governo

ad adoperarsi per il progressivo abbattimento degli oneri fiscali concernenti i prodotti petroliferi di uso agricolo, con particolare attenzione rispetto all'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, e per la rapida attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 173 del 1998.

9/6557/7 Crucianelli, Di Stasi, Tattarini, Caruano, Corvino, Malagnino, Abaterusso, Oliverio, Rava, Rossiello, Rubino, Sedioli, Trabattoni, Carli, Lumia.

La Camera,

ritenuto che, con l'articolo 8 del disegno di legge finanziaria, A.C. 6557-A, è stata stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo, la soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e la riduzione delle imposte per gli atti giudiziari;

ritenuto, altresì, che, in sostituzione dei titoli di entrata come sopra indicati, è stato istituito un contributo unificato;

ritenuto ancora che per detto contributo unificato è stato, al comma 6 dell'articolo 8, prevista la eventuale revisione annuale con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ritenuto, infine, l'opportunità che sugli elementi di fatto in forza dei quali detta revisione annuale potrà essere effettuata, appare opportuno assumere in via preventiva il parere consultivo del Consiglio nazionale forense in conformità dei fini istituzionali di detto Consiglio e delle prassi sempre seguite,

impegna il Governo

a richiedere in via preventiva il parere del Consiglio nazionale forense ove si proceda alla revisione annuale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2000.

9/6557/8 Parrelli.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa perché sia prevista la possibilità, per gli strumenti della programmazione negoziata che abbiano già speso il 50 per cento delle risorse assegnate della prima annualità, di proporre accordi di delocalizzazione produttiva superando i limiti di finanziamento fissati per patti territoriali e contratti d'area. Infatti, utilizzando strumenti che sono già operativi è di tutta evidenza l'impatto immediatamente positivo che questo avrebbe sull'economia e l'occupazione.

9/6557/9 Casilli, Sales, Di Fonzo, Boccia, Mario Pepe, Barbieri, Testa, Lumia.

La Camera,

premessi che:

il Governo nella innovativa impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 ha individuato « lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno », non come « uno » dei problemi, ma come « il problema nazionale » da affrontare e risolvere, mutuando la metodologia operativa seguita per l'ingresso nella Moneta unica europea;

per tale motivo esso viene indicato come oggetto di una vera e propria « Missione politica » da attivare con il concorso di tutte le istituzioni, delle parti sociali e da sviluppare fino al raggiungimento del risultato;

il Parlamento, in sede di approvazione della risoluzione relativa al DPEF stesso, esprimendo la piena condivisione di una tale impostazione, tra l'altro, ha impegnato il Governo a garantire pieno e puntuale rifornimento finanziario agli strumenti finalizzati alla promozione dello sviluppo e della occupazione (compresi quelli della « programmazione negoziata »);

visto che:

il CIPE ha fissato per il 10 ottobre la scadenza relativa al 2° bando '99 per la presentazione dei patti territoriali ponendo a disposizione degli stessi 856 miliardi di lire;

a tale scadenza sono stati definiti e presentati, nel pieno rispetto delle nuove procedure, 32 (trentadue) patti territoriali che esprimono un fabbisogno finanziario complessivo pubblico di circa 2.000 miliardi di lire che consentirebbero non meno di 3.500 miliardi di lire di investimenti ed oltre 15.000 nuovi posti di lavoro;

considerato che:

le attuali procedure comportano la istruttoria, da parte degli istituti bancari abilitati e convenzionati, dei singoli progetti degli investimenti imprenditoriali e infrastrutturali (progetti esecutivi) e la va-

lutazione della coerenza complessiva con le norme di legge di ogni singolo patto;

di conseguenza, si tratta di iniziative concrete — valutate ed approvate — e quindi immediatamente attivabili;

considerato, altresì, che:

i patti territoriali, per giungere alla fase della esecutività dei progetti, hanno alle spalle mesi e mesi di lavoro, di coinvolgimento attivo di decine e decine di soggetti pubblici e privati, i quali con non poche difficoltà sono riusciti a progettare dal basso lo sviluppo di un comprensorio o di una intera provincia;

gli stessi hanno goduto del finanziamento statale per l'assistenza tecnica e per l'istruttoria bancaria;

i promotori di dette complesse iniziative di sviluppo locale non possono, alla fine della procedura definita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, mettere nel conto un mancato finanziamento per la semplice insufficiente disponibilità di risorse statali, senza che una tale incomprensibile evenienza non produca una grave mortificazione delle energie più attive dei territori interessati, anche perché per i patti esclusi, la ripresentazione ad un prossimo bando comporterebbe addirittura la necessità di rivedere i progetti imprenditoriali alla luce dei nuovi regimi di aiuto ed, eventualmente, anche dei territori ammissibili, che scatteranno il 1° gennaio 2000,

invita il Governo

ad incrementare la dotazione finanziaria per coprire i fabbisogni che emergono dal 2° bando 1999 dei patti territoriali ricorrendo alla utilizzazione di altre risorse previste nel fondo per le aree depresse;

in via subordinata, ad approvare tutti i patti positivamente istruiti e valutati dalle banche abilitate e convenzionate, impegnando — entro il 1999 — le risorse già disponibili e — entro febbraio 2000 — quelle ulteriormente necessarie con i fondi

« aree depresse » previsti dalla legge finanziaria 2000, senza ulteriore bando e conservando il regime di aiuti vigente alla data di presentazione dei patti (ottobre 1999).

9/6557/10 Di Fonzo, Cherchi, Sales, Cassilli, Boccia, Guerra, Susini, Niedda, Mario Pepe, Di Stasi, De Simone, Rabbito, Testa, Pennacchi, Lumia.

La Camera,

premessi che:

il Governo nella innovativa impostazione del DPEF 2000/2003 ha individuato « lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno » come « il problema nazionale » da affrontare e risolvere, mutuando la metodologia operativa seguita per l'ingresso nella Moneta unica europea;

lo sviluppo del Mezzogiorno viene indicato come oggetto di una vera e propria « missione politica » da attivare con il concorso di tutte le istituzioni e da sviluppare fino al raggiungimento del risultato;

il Parlamento, in sede di approvazione della risoluzione relativa al DPEF, ha impegnato il Governo a garantire pieno e puntuale rifornimento finanziario agli strumenti finalizzati alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione (compresi quelli della « programmazione negoziata »);

l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata;

l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che il CIPE determini limiti, criteri e modalità di applicazione anche nelle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, degli interventi regolati dal citato articolo 2 comma 203, lettera *d*), « patti territoriali », *e*) « contratti di programma », *f*) « contratti d'area »;

la deliberazione 11 novembre 1998 disciplina i patti territoriali ed i contratti di programma relativi all'intera filiera agroalimentare;

ad oggi risulta essere stato presentato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un numero importante di contratti di programma relativi alla filiera agroalimentare, per i quali è richiesto anche il parere del Ministero per le politiche agricole e forestali;

caratteristica peculiare dei contratti di programma relativi alla filiera agroalimentare è la loro snellezza procedurale che consente una immediata attivabilità delle iniziative le quali, essendo frutto di precise scelte imprenditoriali, si evidenziano per la loro concretezza e la loro immediata cantierabilità;

la filiera agroalimentare è l'ultima ad essere stata attivata attraverso lo strumento della programmazione negoziata;

la snellezza e la concretezza sopra evidenziate, consentendo una rapida realizzazione delle iniziative, agevolano un più veloce sviluppo economico delle aree svantaggiate con benefici immediati per l'impresa, per l'economia nazionale e per l'occupazione che, nel settore agricolo, avrà costi molto contenuti per ogni nuova unità lavorativa;

le attuali procedure comportano l'istruttoria, da parte degli organi preposti, degli investimenti imprenditoriali compresi nei progetti e la valutazione di coerenza con le norme di legge di ogni singola iniziativa;

i contratti di programma per il settore agricolo, per giungere alla fase della esecutività dei progetti, hanno alle spalle mesi di lavoro e di coinvolgimento attivo di numerosi soggetti pubblici e privati, i quali con non poche difficoltà sono riusciti a progettare dal basso lo sviluppo di un comprensorio o di larga parte di una regione;

i promotori di dette complesse iniziative di sviluppo locale non possono, alle fine delle procedure definite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, mettere nel conto un mancato finanziamento per la semplice insufficiente disponibilità di risorse statali, né accettare che colpevoli ritardi conducano ad una drastica riduzione della misura dei contributi che, fra l'altro, metterebbe a rischio la stessa realizzazione dei progetti, senza che tali incomprensibili evenienze producano una grave mortificazione delle energie più attive dei territori interessati;

occorre dare priorità assoluta ai contratti di programma del settore agroalimentare i cui progetti sono in fase avanzata di elaborazione e di cui è dimostrabile la cantierabilità,

impegna il Governo

ad incrementare la dotazione finanziaria per coprire i fabbisogni che emergono da contratti di programma del settore agricolo, ricorrendo alla utilizzazione di altre risorse previste nel fondo per le aree depresse;

ad affidare ad organi competenti, quali Sviluppo Italia, le istruttorie dei progetti di modo che i contratti di programma del settore agricolo, presentati entro il 31 dicembre 1999 e positivamente istruiti e valutati, possano essere decretati o, comunque, valutati in tempo utile per poter usufruire del regime di aiuti vigente alla data di presentazione del contratto.

9/6557/11 Di Stasi, Paolo Rubino, Stanisci, Sedioli, Ricci, Giacco, Gatto, Rizza, Maggi, Corvino, Malagnino, Olivo, Di Fonzo, Caruano, Tattarini, Rossiello, Occhionero, Lumia.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con l'articolo 6 della legge 16 luglio 1988, n. 239, e con

l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 464, il Parlamento ha dato un preciso indirizzo al Ministero dell'ambiente per l'immediato avvio lungo le coste del nostro Paese di una struttura marittima nazionale per la prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare;

dal mese di maggio 1999 il Ministero dell'ambiente ha attivato la struttura nazionale di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare mediante convenzione con una flotta specializzata;

le attività in questione hanno apportato importanti benefici alle condizioni ambientali delle nostre acque marine, con rilevanti riflessi positivi sulle economie turistiche delle comunità costiere, sia mediante la raccolta di idrocarburi riversati in mare e sia soprattutto attraverso la raccolta di notevoli quantitativi di rifiuti e residui solidi galleggianti;

la dislocazione e la operatività della flotta in questione non copre l'intero perimetro costiero nazionale, comportando in taluni casi vere e proprie lacune negli interventi (Jonio), mentre in altri casi la copertura è insufficiente (Adriatico);

in particolare il mare Jonio è particolarmente sguarnito, con lunghissimi tratti di costa pregiata sul piano ambientale e turistico non coperti dalle attività condotte dalla flotta specializzata del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

a potenziare l'importante servizio nazionale di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare per coprire adeguatamente l'intero perimetro costiero nazionale, garantendo innanzitutto la copertura della fascia costiera jonica con un'adeguata presenza di unità navali specialmente attrezzate e il potenziamento di detta struttura lungo la fascia adriatica.

9/6557/12 Bova, Turrone, Oliverio, Olivo, Gaetani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2000 reca finanziamenti per il progetto ADRIAMED;

tale progetto, gestito dal centro FAO di Termoli, riguarda la tutela dell'ecosistema marino ed il coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico;

il Ministro delle politiche agricole e forestali è chiamato ad elaborare, in attuazione del comma 2 del citato articolo 51, un progetto relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo, con particolare riferimento al canale di Sicilia,

impegna il Governo

a coinvolgere, nell'attuazione dei due progetti affidati al Centro FAO, tutte le marinerie italiane del Tirreno, del Canale di Sicilia, dello Jonio e dell'Adriatico.

9/6557/13 Gerardini, Biricotti, Tattarini, Di Fonzo, Paolo Rubino, Di Stasi, Carli, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con i regi decreti-legge 22 giugno 1933, n. 930, e 27 novembre 1933, n. 1890, venivano istituite la cassa ufficiali e la cassa sottufficiali con il compito di restituire le somme versate negli anni di servizio dal personale militare al termine del servizio;

per gli ufficiali non esiste alcuna specifica in merito alla modalità di cessazione del servizio (congedo per raggiunti limiti oppure congedo per dimissioni), mentre per i sottufficiali, agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge n. 930 e all'articolo n. 24 del regio decreto-legge n. 1890, era previsto che il premio non poteva essere elargito in caso di congedo per dimissioni;

tali articoli, per i sottufficiali, non sono mai stati applicati in 65 anni, e circa 4 anni fa, la cassa ufficiali fu chiusa ed inglobata nella cassa sottufficiali;

improvvisamente, da circa sei mesi il Fondo previdenza sottufficiali presso il Ministero della difesa non procede alla liquidazione dei premi previsti, solo per quel che riguarda i sottufficiali, giustificando il diniego con l'applicazione degli articoli sopracitati;

i sopracitati articoli non sono mai stati applicati e continuano a non essere presi in considerazione per il congedo degli ufficiali; uso e consuetudine sono regolarizzati dalla giurisprudenza attuale che distingue le dimissioni dal collocamento in pensione,

impegna il Governo

ad applicare il principio dell'uso e consuetudine a tutti i sottufficiali che hanno chiesto di essere posti in congedo, ai quali è stato negato il premio della cassa sottufficiali;

a modificare i suddetti decreti al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di interpretazioni restrittive e punitive per il personale militare.

9/6557/14 Giannattasio.

La Camera,

vista la professionalità dei Vigili del fuoco discontinui e l'insufficienza dell'organico complessivo degli stessi,

impegna il Governo

tramite concorsi riservati, a coprire l'organico dei Vigili del fuoco tramite l'inserimento al loro interno dei « discontinui », provvedendo, al contempo, alle necessarie misure di bilancio.

9/6557/15 Gissi, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

premessi che:

nell'ambito della legittima regolamentazione del gioco è ormai diffusa l'aspirazione dei cittadini ad un ampliamento del numero delle case da gioco, con una adeguata localizzazione in ciascun ambito regionale;

in particolare, non sembra altrimenti possibile il confronto tra la realtà italiana, che vede in attività solamente quattro case da gioco, la realtà europea, in cui operano ben 650 case da gioco, e addirittura la realtà telematica di *Internet*, che già offre centinaia di casinò *on line*;

a titolo esemplificativo, nella regione Trentino-Alto Adige, particolarmente esposta, sotto questo aspetto, alla concorrenza dei paesi di lingua tedesca, la città di Merano avrebbe tutte le caratteristiche per accogliere una nuova casa da gioco,

impegna il Governo

1) a definire un piano di ampliamento delle case da gioco in Italia, considerando le realtà territoriali regionali e le caratteristiche socio-economiche di ciascuna zona;

2) per il Trentino-Alto Adige, a considerare la disponibilità della città di Merano quale sito ottimale per questa finalità.

9/6557/16 Frattini.

La Camera,

vista l'intollerabile storica situazione di disparità esistente nel nostro Paese circa l'esistenza in solo 4 regioni della possibilità di dotarsi di case da gioco,

impegna il Governo

ad autorizzare in ogni regione italiana l'apertura di una casa da gioco.

9/6557/17 Ozza, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

premessi che:

ai sensi e nei termini di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, i comuni di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona e Melfi hanno deliberato favorevolmente sulla proposta di istituzione di altrettante nuove province nel loro territorio;

per tali iniziative sono stati altresì dati i pareri favorevoli delle regioni interessate;

sono stati inseriti a questo scopo appositi accantonamenti nel disegno di legge finanziaria in esame e più precisamente nella Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi all'emanazione della normativa che preveda l'istituzione delle nuove province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona e Melfi.

9/6557/18 Aracu, Burani Procaccini, Paggiuca.

La Camera,

visto e considerato che alcuni comuni ed aree territoriali hanno da tempo concluso tutto l'iter procedurale previsto dalla legge per costituirsi in provincia;

rilevato che risulta conseguenzialmente doveroso l'atto finale ricognitivo e costitutivo in merito da parte del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

al riconoscimento delle nuove province così come esso si è determinato secondo il rispetto della legge, prevedendo al con-

tempo i relativi e connessi impegni finanziari.

9/6557/19 Messa, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

visto che a Prato, nel corso del « Primo Forum Internazionale della piccola e media industria », il Ministro per il commercio con l'estero aveva promesso uno sgravio fiscale per le aggregazioni delle imprese affinché fosse ridotta l'applicazione del 27 per cento sul *capital gain*, oltre a contributi per 200 miliardi in 3 anni per modernizzare e sostituire i macchinari del tessile, 30 miliardi per velocizzare le risposte alle domande del mercato, 20 miliardi per finanziare *ad hoc* tramite tale settore il « *Made in Italy* »;

visto che solo parzialmente tali interventi hanno trovato accoglimento in documenti di bilancio,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di individuare il settore tessile come prioritaria voce di intervento finanziario a sostegno dei comparti produttivi.

9/6557/20 Paolone, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerato che:

nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma con la regione Lombardia sono previste risorse destinate ai collegamenti ferroviari e ad affrontare l'annoso problema e la grave situazione del sistema viabilistico autostradale lombardo, al fine di adeguare e migliorare la dotazione infrastrutturale ad un livello compatibile con le esigenze di un'area motore dello sviluppo del nostro Paese, con interventi sostenibili dal punto di vista ambientale, ben

integrati nella rete esistente, nonché utili e compatibili rispetto alle esigenze delle comunità interessate,

impegna il Governo

a destinare le risorse necessarie per lo studio preliminare del tratto di rete viabilistica pedemontana lombarda interessato alla realizzazione del collegamento Mialpenza-Varese-Como-Bergamo, nei suoi capisaldi di concessione alla Pedemontana Spa. La progettazione preliminare, da affidare con gara internazionale e tenendo conto delle procedure di verifica tecnica già in corso, che coinvolgono le amministrazioni locali, è relativa al tracciato, alla valutazione di impatto ambientale e alle soluzioni di collegamento e interconnessione con i comuni interessati e la rete esistente, compatibili con le esigenze delle comunità locali, trattandosi di area intensamente conurbata.

9/6557/21 Rebecchi, Bartolich, Buffo, Capitelli, Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni.

La Camera,

esaminato l'articolo 41 del disegno di legge n. 6557-A, recante disposizioni in materia di autotrasporto;

tenuto conto che da anni il settore dell'autotrasporto attende una riforma seria, che consenta alle imprese italiane di competere paritariamente con i concorrenti esteri;

considerato che, a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, la legge n. 454 del 1997, contenente prevalentemente misure di sostegno di natura fiscale, non ha trovato mai una concreta attuazione;

considerato altresì che è fermo in Parlamento il disegno di legge A.C. 5527, il quale contiene le modifiche necessarie per ovviare alle osservazioni rilevate in sede comunitaria;

preso atto che il continuo aumento del prezzo del petrolio incide pesantemente sull'attività di autotrasporto,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché le imprese di autotrasporto italiane possano competere paritariamente con le imprese straniere prevedendo a tal fine una riduzione di almeno 200 lire del costo del gasolio per autotrazione, decisione questa già adottata nei mesi scorsi dalla Francia.

9/6557/22 Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

viste le difficoltà infrastrutturali della Toscana, necessitanti di organici adeguati interventi di modernizzazione;

viste le risorse giudicate disponibili nei settori dei trasporti valutandole anche rispetto agli impegni pluriennali,

impegna il Governo

1) a considerare prioritario il raddoppio e potenziamento del tratto ferroviario Pistoia-Lucca-Viareggio;

2) a invitare il dipartimento ANAS di Firenze a velocizzare gli adempimenti di concretizzazione di adeguamento sui tratti della S.S. 429 da Poggibonsi a Empoli;

3) a considerare prioritaria l'opera di collegamento già individuata della Valdelsa, della Valdinievole, dell'area pratese alla SGC Firenze-Porto di Livorno;

4) a valutare l'opportunità di definitivi studi di fattibilità per l'autostrada appenninica Lucca-Modena;

5) a finanziare più compiutamente la realizzazione della variante di valico sull'A1 Firenze-Bologna onde anticiparne la fine dei lavori prima del 2016, data prevista al riguardo;

6) a completare il tracciato autostradale europeo Londra-Palermo, nel tratto Livorno-Civitavecchia onde dotare anche la provincia di Grosseto di un necessario asse autostradale.

9/6557/23 Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

sottolineata la crescente importanza che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico può avere per la qualità della vita nelle aree urbane ed extraurbane;

che da più parti si chiedono interventi per ridurre il traffico veicolare privato nei centri storici e l'utilizzo dei servizi ferroviari rispetto ai trasporti privati su gomma, soprattutto per i lavoratori pendolari che quotidianamente si debbono recare al lavoro in centri più o meno distanti dalla propria residenza;

tenuto conto dell'incidenza delle tariffe degli abbonamenti per i trasporti sul reddito dei cittadini, soprattutto per i lavoratori pendolari extraurbani;

ritenuto che la manovra fiscale può spingere ad un più largo utilizzo dei mezzi pubblici se si considerasse detraibile la spesa per questo tipo di trasporto, anche per i lavoratori dipendenti, come già è ammessa la parziale deducibilità per i lavoratori autonomi;

sottolineato che il minor gettito all'erario per l'aumento delle detrazioni sarebbe compensato da un maggior numero di utenti che farebbero ricorso ai mezzi pubblici e quindi da un miglioramento dei conti di queste imprese, con una riduzione dei trasferimenti alle società di trasporto, oltre ai vantaggi sul traffico ed alla qualità dell'aria;

impegna il Governo

a predisporre provvedimenti legislativi urgenti che permettano la deducibilità dai redditi degli importi degli abbonamenti per

i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, sia su rotaia che su gomma, anche per i lavoratori dipendenti.

9/6557/24 Zacchera, Migliori.

La Camera,

considerato che:

la drammatica situazione della viabilità tra Brescia, Bergamo e Milano è causa quotidiana di gravissimi incidenti, costi ambientali ed economici dovuti alla inadeguatezza delle attuali infrastrutture;

la realizzazione del raccordo autostradale diretto Brescia-Milano rappresenta una delle principali soluzioni a questa situazione insostenibile;

le province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona condividono questa soluzione, garantendone un inserimento territoriale equilibrato in stretto contatto con gli enti locali;

il progetto economico e finanziario, asseverato da Banca Intesa, assicura la possibilità di realizzare l'opera al più tardi entro il 2006 in totale autofinanziamento;

l'opera si inserisce nella direttrice europea plurimodale est-ovest indicata tra i progetti infrastrutturali prioritari al vertice dei Capi di Stato e di Governo di Essen del 1994;

l'opera, con i suoi circa 1500 miliardi di investimento, si configura come un importante fattore propulsivo per lo sviluppo e l'occupazione, senza oneri per lo Stato, e vuole rendere operative le nuove norme della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni sul *Project Financing*, e che, alla messa in atto dei meccanismi pubblici di gara previsti dalla legge, manca quindi soltanto un provvedimento che superi le anacronistiche norme che impediscono la concessione di strade a pedaggio,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune per autorizzare la realizzazione in concessione

per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori — i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale — possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziari e con soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai predetti soggetti. Qualora il concessionario esegua direttamente i lavori oggetto della concessione, deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimenti stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

9/6557/25 Bartolich, Rebecchi, Buffo, Capitelli, Marco Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni.

La Camera,

premessi che:

vi è l'esigenza urgente di migliorare in misura sostanziale la scarsa funzionalità e la insufficiente sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

visto che ogni anno in questo tratto autostradale si verificano numerosi incidenti stradali con la perdita di molte vite umane;

considerato che questa infrastruttura essenziale per una vasta area del Mezzogiorno entra puntualmente in crisi ogni estate, penalizzando il turismo nel Sud;

rilevato che gli interventi volti alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria procedono con estrema lentezza e con eccessiva frammentarietà,

impegna il Governo

ad effettuare le gare d'appalto per la realizzazione della terza corsia entro la fine della legislatura;

a reperire i fondi necessari alla progettazione e realizzazione dell'ammodernamento dell'autostrada citata anche utilizzando prioritariamente le quote di finanziamento U.E. destinate alle regioni Campania, Basilicata e Calabria ed effettuando il prelievo in ragione della lunghezza del tratto di autostrada che attraversa ciascuna regione.

9/6557/26 Matacena, Fino.

La Camera,

visto che recentemente il Governo ha approvato il Piano di bacino per l'Arno, che consiste in un insieme di significative opere pubbliche che la stessa autorità di bacino ritiene urgenti al fine di evitare il ripetersi possibile dei drammatici eventi alluvionali del 4 novembre 1966;

visto che non esistono previsioni di stanziamenti *ad hoc* per finanziare il piano di regimazione per il fiume Arno;

visto l'insufficiente finanziamento di complessivi 700 miliardi annui previsto per le opere nazionali di regimazione nel loro complesso,

impegna il Governo

a individuare, all'interno di tale capitolo di spesa e in sede straordinaria, anche al di fuori di esso, le risorse necessarie ad un celere finanziamento di tutte le opere ricomprese nel piano di regimazione del fiume Arno.

9/6557/27 Alberto Giorgetti, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.